

ОТВ

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Approvata da: CdA di OTB S.p.A.	Versione: 2
---------------------------------	-------------

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

Indice

Parte I – PRINCIPI GENERALI.....	4
1. Scopo	4
2. Ambito di applicazione	4
3. Principi Generali	4
4. Definizioni	6
Parte II – PROCESSO DI SEGNALAZIONE	10
5. Ruoli e Responsabilità	10
6. Segnalazioni	12
7. Segnalante	14
8. Canali di segnalazione	14
9. Gestione delle segnalazioni	17
a. <i>Ricezione delle segnalazioni</i>	17
b. <i>Valutazione dell'ammissibilità della segnalazione</i>	18
d. <i>Chiusura del caso</i>	20
10. Divieto di Ritorsione	21
Parte III – DISPOSIZIONI FINALI	23
11. Tutela della riservatezza	23
12. Processo di miglioramento continuo	24
13. Archiviazione e tracciabilità della documentazione	24
14. Formazione e comunicazione	24
15. Misure disciplinari	25
16. Norme di riferimento e Privacy	25
ALLEGATO 1.....	28
ALLEGATO 2	31
ALLEGATO 3	32
ALLEGATO 4	33
ALLEGATO 5	35

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

Parte I – PRINCIPI GENERALI

1. Scopo

OTB S.p.A. (di seguito anche "OTB" o "la Società") e le sue controllate (di seguito anche il "Gruppo OTB" o il "Gruppo") si impegnano a sostenere i propri valori, ad aderire agli standard etici delineati nel Codice Etico di Gruppo e a mostrare il proprio impegno nel rispettare ed essere conformi alle normative vigenti. Al fine di perseguire questi principi, OTB ha implementato un sistema omnicomprensivo per le segnalazioni e la gestione coerente di potenziali/sospette violazioni (Segnalazioni Whistleblowing), definito Sistema di Gestione Whistleblowing.

Lo scopo della Policy di Gestione delle Segnalazioni (di seguito anche "Policy") è quello di delineare le procedure per la gestione delle Segnalazioni Whistleblowing, ivi incluse le fasi relative alla ricezione, all'analisi e alla risoluzione di tali segnalazioni. La procedura definisce l'oggetto delle segnalazioni, i soggetti autorizzati a effettuare le segnalazioni e la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità che i Segnalanti e il Gruppo devono rispettare durante il processo di segnalazione e gestione della stessa.

La Policy è stata redatta in conformità alla Legge Italiana sul Whistleblowing, alla direttiva UE 2019/1937 ed a tutte le normative sul Whistleblowing applicabili, nei paesi in cui il Gruppo opera. Con riferimento alle Società Italiane del Gruppo è da intendersi integralmente richiamata nei Modelli di Gestione d'Organizzazione ai fini del D.lgs. 231/01 ed include anche le modalità di segnalazione di potenziali Violazioni al Codice Etico di Gruppo.

2. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica al Gruppo OTB, ivi inclusi tutti i soggetti previsti dalla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (di seguito anche la "Direttiva UE Whistleblowing") e da tutte le altre normative sul Whistleblowing applicabili, ossia coloro che operano in nome e per conto del Gruppo OTB, quali amministratori, dirigenti, collaboratori a tempo indeterminato e a tempo determinato o che svolgano prestazioni occasionali, lavoratori somministrati, volontari e tirocinanti, azionisti nonché terze parti quali a titolo esemplificativo lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti e candidati.

3. Principi Generali

I soggetti coinvolti nelle attività disciplinate dalla presente procedura devono operare nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e di poteri basato sui seguenti principi:

Riservatezza

L'identità del Segnalante, così come quella del segnalato e di eventuali altri soggetti coinvolti, oltre che il contenuto della segnalazione e dei relativi documenti, non devono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nella gestione della segnalazione, a meno che non sia stato

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

ottenuto il consenso preventivo da parte di tali soggetti. La divulgazione può essere consentita solo se strettamente necessaria per la gestione della segnalazione e deve essere limitata al personale autorizzato responsabile della gestione della segnalazione, come descritto nella presente procedura. In questi casi, il Segnalante deve essere tempestivamente informato e fornire il proprio consenso espresso.

Tutte le informazioni, documenti o altro scambiato nel corso della gestione della segnalazione sarà trattato come strettamente confidenziale. Inoltre, La riservatezza e l'anonimato sono rispettati anche attraverso l'adozione di uno strumento informatico dedicato alle Segnalazioni Whistleblowing che garantisce sistemi di crittografia.

Trasparenza

Le attività regolate dalla presente procedura devono provvedere a garantire la trasparenza nello svolgimento dei propri incarichi e a fornire un'informazione completa e veritiera.

Autonomia, Imparzialità, Indipendenza e Professionalità

Le Segnalazioni Whistleblowing devono essere gestite in modo da garantire il rispetto dei principi di autonomia, imparzialità, indipendenza e professionalità.

Veridicità e Fondatezza

Le segnalazioni devono avere ad oggetto notizie che il Segnalante ragionevolmente ritenga essere vere.

Divieto di Ritorsione a tutela dei Segnalanti e delle Altre Parti Coinvolte

Le Ritorsioni sono rigorosamente vietate quando il Segnalante effettua una segnalazione in buona fede e sulla base di motivi fondati. Tale principio è disciplinato dall'art. 17, comma 4, del D.lgs. n. 24/2023 e dall'art. 19 della Direttiva UE Whistleblowing e da tutte le altre normative sul Whistleblowing applicabili, che non solo regolamentano ma impediscono qualsiasi forma di Ritorsione nei confronti di chi segnala potenziali violazioni. L'obiettivo primario di tale previsione è quello di proteggere tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione da qualsiasi forma di trattamento ingiusto o dannoso.

Il divieto di ritorsione è valido quando il Segnalante ha effettuato una segnalazione in buona fede, ovvero quando il segnalante abbia “fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione” (art. 6, c. 1, Direttiva (EU) 2019/1937).

	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

4. Definizioni

<i>Gruppo OTB</i>	OTB S.p.A. e tutte le Società direttamente ed indirettamente controllate.
<i>Facilitatore</i>	La persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione e che può operare sia all'interno sia all'esterno del contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo esemplificativo, può trattarsi del Gestore delle Segnalazioni, del responsabile diretto del Segnalante, del responsabile delle Risorse Umane, di un collega, di una terza persona o di qualsiasi altra figura interna o esterna all'organizzazione. Come il Segnalante, anche il Facilitatore è tutelato in base al paragrafo "11. Tutela della riservatezza" della presente procedura.
<i>Gestore delle Segnalazioni Principale</i>	La figura di Gestore delle Segnalazioni che assume il ruolo di Responsabile del Canale Interno.
<i>Gestore delle Segnalazioni Secondario</i>	La figura di Gestore delle Segnalazioni che assume il ruolo di Responsabile del Canale Interno, qualora il Gestore delle Segnalazioni Principale presenti un conflitto di interessi.
<i>OTB Group Internal Audit</i>	La Funzione di Internal Audit del Gruppo OTB che funge da Gestore delle Segnalazioni Primario, come meglio precisato al paragrafo "5. Ruoli e Responsabilità" della presente procedura.
<i>Local HR Offices</i>	Funzione People & Organization all'interno delle Società del Gruppo OTB, che si occupa della gestione delle risorse umane presso le società del Gruppo o una regione geografica o area operativa e che funge da Gestore delle Segnalazioni Primario, come meglio precisato al paragrafo "5. Ruoli e Responsabilità" della presente procedura.
<i>Organismo di Vigilanza</i>	Organismo autonomo incaricato di vigilare e monitorare i comportamenti illeciti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.
<i>Presidente dell'Organismo di Vigilanza</i>	Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001. Per il dettaglio si veda quanto riportato nel paragrafo "5. Ruoli e Responsabilità".

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

<i>Local Legal Offices</i>	Funzione legale specializzata all'interno delle Società del Gruppo OTB, ove non esistente svolta dalla Funzione Finance, che si occupa di questioni legali specifiche di una particolare regione geografica o area operativa. Ai fini della presente Policy, il Local Legal Office funge da Gestore delle Segnalazioni Secondario, come meglio precisato al paragrafo “5. Ruoli e Responsabilità” della presente procedura.
<i>OTB Group Legal Office</i>	La Funzione legale centrale del Gruppo OTB che gestisce questioni legali, problematiche e affari su scala mondiale o internazionale. Ai fini della presente Policy, l'OTB Group Legal Office funge da Gestore delle Segnalazioni Secondario, come meglio precisato al paragrafo “5. Ruoli e Responsabilità” della presente procedura.
<i>Persona Coinvolta</i>	Una persona fisica o giuridica o un organo societario citata nella segnalazione del Segnalante a cui è riconducibile la presunta violazione o come persona altrimenti coinvolta.
<i>Ritorsione</i>	Qualsiasi condotta, atto od omissione, anche solo tentata o minacciata, commessa nei confronti di una persona che ha presentato una segnalazione e che può causarle, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto.
<i>Segnalante</i>	Chiunque segnali una sospetta violazione o una pratica illegale di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito delle proprie attività lavorative.
<i>Segnalazione Whistleblowing</i>	Una comunicazione, effettuata in forma scritta o orale, relativa a una sospetta violazione, come meglio specificato nei paragrafi 6, 7 e 8 della presente procedura.
<i>Legge Italiana sul Whistleblowing</i>	Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
<i>Direttiva Whistleblowing</i>	UE Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Approvata da: CdA di OTB S.p.A.	Versione: 2
---------------------------------	-------------

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

<i>Legge Francese Whistleblowing</i>	<i>sul</i>	Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi « Sapin 2 »), modificata dalla loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.
<i>Legge Spagnola Whistleblowing</i>	<i>sul</i>	Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
<i>Legge Inglese Whistleblowing</i>	<i>sul</i>	s.43K of the Employment Rights Act 1996.
<i>Legge Tedesca Whistleblowing</i>	<i>sul</i>	Whistleblower Protection Act (Hinweisgeberschutzgesetz).
<i>Legge Olandese Whistleblowing</i>	<i>sul</i>	Dutch Whistleblowing Protection Act.
<i>Altre Leggi Whistleblowing</i>	<i>sul</i>	Tutte le altre leggi che regolano la protezione delle persone che denunciano violazioni delle leggi vigenti nei Paesi in cui hanno sede le società del Gruppo OTB.
<i>Terze Parti</i>		- Lavoratori autonomi e somministrati, collaboratori, liberi professionisti, consulenti; - persone il cui rapporto di lavoro deve ancora iniziare e che hanno acquisito informazioni sulle violazioni durante il processo di assunzione; - ex dipendenti o partner di OTB o delle sue controllate che sono venuti a conoscenza di violazioni durante il loro rapporto di lavoro con la Società; - qualsiasi altro soggetto identificato come tale da altre leggi applicabili in materia di Whistleblowing.

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

*Violazioni ai sensi della
Direttiva
Whistleblowing*

UE

Comportamenti, atti od omissioni che possono consistere in:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali;
- violazioni che danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- violazioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE comprese violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti;
- violazioni delle normative locali in materia di responsabilità delle società, ad esempio, in Italia ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Per tutte le violazioni non esplicitamente menzionate in questa sede, si rimanda alle normative locali (es. Legge Italiana sul Whistleblowing, Legge Francese sul Whistleblowing, Legge Olandese sul Whistleblowing, Legge Inglese sul Whistleblowing, Legge Tedesca sul Whistleblowing, Legge Spagnola sul Whistleblowing e tutte le altre leggi che regolano la tutela delle persone che effettuano segnalazioni di violazioni delle leggi vigenti nei Paesi in cui hanno sede le società del Gruppo OTB).

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

Parte II – PROCESSO DI SEGNALAZIONE

5. Ruoli e Responsabilità

Gestore delle Segnalazioni Principale e Secondario

In conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile, il Gruppo OTB ha affidato la gestione del Canale Interno di segnalazione a funzioni interne (come meglio specificato in seguito nel presente documento) autonome dedicate e con personale specificamente formato per la gestione del Canale Interno.

La figura di Gestore delle Segnalazioni assume il ruolo di Responsabile del Canale Interno ai sensi della Direttiva UE Whistleblowing.

Il Gestore delle Segnalazioni è responsabile delle seguenti attività:

- rilasciare al Segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e, se necessario, chiedere ulteriori informazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire un riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o, se non è stato inviato alcun avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del periodo di sette giorni dalla segnalazione;
- fornire informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sulle modalità per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sulle modalità per effettuare le segnalazioni esterne.

In particolare, il Gestore delle Segnalazioni, nello svolgimento delle sue funzioni, si occupa di:

- monitorare il processo di segnalazione, garantendo aggiornamenti periodici sul suo stato e su quello dei canali di segnalazione, ove opportuno;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute, coordinando tutti gli attori coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni;
- valutare l'ammissibilità della segnalazione, anche con il supporto di consulenti esterni, per le segnalazioni ai sensi della Direttiva UE Whistleblowing e delle altre normative sul Whistleblowing applicabili, e per le Società Italiane, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza per le segnalazioni ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, al fine di verificare che questa non abbia una manifesta infondatezza o un contenuto generico;
- avviare l'istruttoria interna, in caso di segnalazioni ammissibili, con il supporto di responsabili di altre funzioni interne e/o di consulenti esterni, individuando i soggetti incaricati di condurre le indagini, valutando la correttezza e l'attendibilità dei fatti segnalati;
- fornire un riscontro al Segnalante come previsto dalla Direttiva UE Whistleblowing e dalle altre normative sul Whistleblowing applicabili.

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

Nel presente paragrafo sono riportati i dettagli delle Funzioni designate come Gestore delle Segnalazioni per le società del Gruppo OTB (di tutti i Business World, che sono differenziati in base alla Region di riferimento), sintetizzate nella seguente tabella (**Tabella 1**):

Tabella 1 - Gestori delle Segnalazioni Principali e Secondari

Società	Gestore	
	Principale	Secondario
OTB S.p.A., Viktor & Rolf B.V., OTB Foundation ETS, BVX S.r.l.	Group Internal Audit	Group Legal Office
Altre Società del Gruppo della Region Italia		Local Legal Offices
Società del Gruppo della Region Europa	Local HR Offices	Local Legal Offices

5.1 OTB S.p.A. e società italiane del Gruppo OTB (Region Italia)

La Funzione OTB Group Internal Audit (Gestore delle Segnalazioni Principale) e l'OTB Group Legal Office o, se presenti, i Local Legal Offices (Gestore delle Segnalazioni Secondario) assumono il ruolo di Gestore delle Segnalazioni (Responsabile del Canale Interno) per le filiali italiane del Gruppo e per Viktor & Rolf B.V.

Nel caso in cui la segnalazione abbia rilevanza ai fini del D.lgs. 231/2001, il Gestore delle Segnalazioni avvisa il Presidente dell'Organismo di Vigilanza della società interessata dalla segnalazione, affinché lo stesso possa svolgere le indagini del caso.

In caso di conflitto di interessi, ovvero qualora la segnalazione riguardi il Gestore Principale, o un suo collaboratore, la funzione responsabile della gestione del Canale Interno è rappresentata dall'altro Gestore delle Segnalazioni non in conflitto (Gestore delle Segnalazioni Secondario).

In caso di assenza prolungata del Gestore Principale e/o del Gestore Secondario, questi sarà sostituito dal Chief People & Organization Officer di OTB.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i Gestori delle Segnalazioni Secondari, come sopra individuati, inviano alla funzione OTB Group Internal Audit i dati anonimizzati relativi alle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno precedente e delle eventuali azioni disciplinari intraprese, utilizzando il form di cui all'Allegato 5 (Registro delle Segnalazioni di Whistleblowing). Si precisa che, in caso di conflitto di interessi, il Gestore Secondario indicherà solo la data di ricezione, di comunicazione di avvenuta ricezione e di riscontro al Segnalante.

5.2 Società europee del Gruppo OTB (Region Europa)

Fermo quanto previsto dal paragrafo precedente, il Local HR Office (Gestore delle Segnalazioni Principale) e il Local Legal Office della società interessata (Gestore delle Segnalazioni Secondario) dalla segnalazione assumono il ruolo di Gestore delle Segnalazioni (Responsabile del Canale Interno) per le società europee del Gruppo. La Funzione OTB Group Internal Audit fornisce supporto ai gestori delle segnalazioni.

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

In caso di conflitto di interessi, ovvero qualora la segnalazione riguardi il Gestore delle Segnalazioni Principale o un suo collaboratore, la funzione responsabile della gestione del Canale Interno, è rappresentata dall'altro Gestore delle Segnalazioni non in conflitto (Gestore delle Segnalazioni Secondario).

In caso di assenza prolungata del Gestore Principale e/o del Gestore Secondario, questi sarà sostituito dalla Funzione OTB Group Internal Audit.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i Gestori delle Segnalazioni della Region Europa, come sopra individuati, inviano alla funzione OTB Group Internal Audit i dati anonimizzati relativi alle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno precedente e delle eventuali azioni disciplinari intraprese, utilizzando il form di cui all'Allegato 5 (Registro delle segnalazioni di Whistleblowing). Si precisa che i Gestori Primari e i Gestori Secondari dovranno inviare i dati separatamente.

5.3 Società non europee del Gruppo OTB (Region USA, APAC, JP e KOREA)

Per le Società non europee del Gruppo si faccia riferimento al canale di segnalazione previsto nel Codice Etico di Gruppo disponibile sul sito internet di OTB.

6. Segnalazioni

Le seguenti **violazioni possono essere oggetto di segnalazione ai sensi della Direttiva UE Whistleblowing**:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) o nel caso di violazioni di leggi straniere in materia di responsabilità amministrativa degli enti o di prevenzione dei reati, nonché di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico di OTB e/o di norme/procedure interne, codici di condotta e modelli organizzativi adottati da altre società del Gruppo OTB;
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva UE Whistleblowing, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; si pensi, a titolo esemplificativo, al caso in cui una società del Gruppo OTB commetta una frode fiscale, al fine di evadere le imposte;

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4);
- 6) violazioni del Codice Etico di Gruppo; in tali casistiche si esorta la visione del suddetto documento per comprendere nel dettaglio gli ambiti delle possibili segnalazioni e le rispettive modalità;
- 7) qualsiasi altra violazione prevista dalla normativa locale in materia di whistleblowing.

Per tutte le violazioni non esplicitamente menzionate in questa sede, si rimanda alle normative locali (es. Legge Italiana sul Whistleblowing, Legge Francese sul Whistleblowing, Legge Olandese sul Whistleblowing, Legge Inglese sul Whistleblowing, Legge Tedesca sul Whistleblowing, Legge Spagnola sul Whistleblowing e tutte le altre leggi che regolano la tutela delle persone che effettuano segnalazioni di violazioni delle leggi vigenti nei Paesi in cui hanno sede le società del Gruppo OTB).

Le informazioni relative alle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività lavorativa o, se applicabile, durante il processo di assunzione.

Fatte salve eventuali eccezioni previste dalla normativa locale in materia di whistleblowing, non rientrano tra le violazioni che devono essere segnalate attraverso i canali previsti:

- reclami, controversie o richieste relative ad un interesse personale del Segnalante, come ad esempio questioni riguardanti esclusivamente il proprio rapporto di lavoro personale con i colleghi;
- informazioni chiaramente prive di fondamento;
- informazioni che sono già disponibili e di pubblico dominio;
- informazioni acquisite sulla base di speculazioni o pettegolezzi inattendibili (es. "rumors");
- violazioni già disciplinate da altri atti comunitari o nazionali;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi alla difesa o alla sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

Per essere ammissibile, la segnalazione non solo deve soddisfare i suddetti requisiti oggettivi, ma deve anche essere il più possibile precisa e circostanziata.

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire il fatto segnalato.

È inoltre utile allegare qualsiasi documentazione che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione. Si precisa che l'invio di informazioni o documenti relativi a soggetti terzi diversi dal soggetto segnalato (ad es., una testimonianza) deve avvenire per iscritto e deve essere corredato dalla presa visione e accettazione al trattamento dei dati ai sensi dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali disponibile nella piattaforma digitale di segnalazione (v. paragrafo "8. Canali di segnalazione" della presente procedura).

7. Segnalante

Le segnalazioni di violazioni di cui alla Direttiva UE Whistleblowing e alle altre normative sul Whistleblowing applicabili possono essere effettuate da:

- i lavoratori subordinati, anche a tempo determinato, i lavoratori somministrati, i volontari e i tirocinanti delle Società del Gruppo;
- il personale con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione delle Società del Gruppo, e coloro che esercitano la gestione e il controllo delle attività aziendali;
- tutti i collaboratori del Gruppo OTB, ovvero i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i consulenti, i fornitori e coloro che svolgono collaborazioni occasionali;
- le persone il cui rapporto di lavoro con la Società del Gruppo deve ancora iniziare e/o che siano venute a conoscenza di informazioni sulle violazioni durante il processo di assunzione;
- ex collaboratori, ex dipendenti, ex fornitori o partner del Gruppo OTB che siano venuti a conoscenza di violazioni durante il loro precedente rapporto di lavoro con la Società/il Gruppo;
- qualsiasi altro soggetto previsto dalla normativa locale in materia di Whistleblowing.

Ai soggetti che effettuano una segnalazione ai sensi della Direttiva UE Whistleblowing e delle altre normative sul Whistleblowing applicabili, come descritto nel presente documento, sono riconosciuti i diritti di tutela previsti dalla normativa stessa e illustrati nella Parte III della presente procedura.

8. Canali di segnalazione

Il Gruppo OTB ha istituito un sistema di reporting interno per la presentazione di segnalazioni relative a violazioni di cui alla Direttiva UE Whistleblowing e alle altre normative sul Whistleblowing applicabili, ivi incluse le violazioni di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, ove applicabile. Le segnalazioni possono essere inoltrate utilizzando la piattaforma digitale di

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

segnalazione disponibile da computer o cellulare ai link riportati nella tabella sotto riportata (**Tabella 2**), attraverso le seguenti modalità:

- **forma scritta;**
- **in forma orale**, tramite la registrazione di una nota audio. La piattaforma consente di camuffare la voce del Segnalante nel caso in cui questo voglia restare anonimo.

In entrambi i casi la piattaforma digitale fornisce la possibilità di effettuare la segnalazione in forma anonima ed è idonea ad assicurare la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga in possesso.

Inoltre, il Segnalante può richiedere – attraverso la piattaforma digitale – un incontro con il Gestore delle Segnalazioni al fine di poter effettuare la segnalazione. Entro sette giorni dalla richiesta, il Gestore delle Segnalazioni fisserà un appuntamento, in presenza o tramite strumenti di videoconferenza per acquisire la segnalazione, di cui il Gestore stesso redigerà apposito verbale. La segnalazione sarà ammissibile solo in caso di sottoscrizione del verbale da parte del segnalante. La sottoscrizione ha valore di conferma di avvenuta ricezione della segnalazione da parte del gestore.

Nella seguente tabella (**Tabella 2**) sono riportati i link per accedere alla piattaforma digitale di segnalazione per le società europee del Gruppo, suddivisi per Business World di riferimento.

Tabella 2 - Link alla piattaforma digitale di segnalazione per le società europee del Gruppo

Business World di riferimento	Link di accesso al Tool
OTB, V&R, BVX, OTB Foundation	https://otb.integrityline.com
Diesel	https://diesel.integrityline.com
Marni	https://marni.integrityline.com
Jil Sander	https://jilsander.integrityline.com
Margiela	https://margiela.integrityline.com
Staff International, Props Vigevano, Frassinetti, Stephen	https://staffinternational.integrityline.com
Brave Kid	https://bravekid.integrityline.com

Come previsto al paragrafo “5. Ruoli e Responsabilità” della presente procedura, per le Società non europee del Gruppo si faccia riferimento al canale di segnalazione previsto nel Codice Etico di Gruppo disponibile sul sito internet di OTB.

Il Segnalante potrà scegliere di presentare la segnalazione sia in forma anonima sia fornendo volontariamente i propri dati personali. Qualora il Segnalante decidesse di proseguire con la segnalazione in forma anonima, sarà sua cura provvedere ad effettuare regolarmente l'accesso sulla piattaforma per visualizzare gli aggiornamenti relativi alla propria segnalazione. Il Gestore delle Segnalazioni potrà avere necessità di ottenere le informazioni relative all'identità del Segnalante per effettuare gli approfondimenti opportuni, in tal caso potrà chiedere a

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

quest'ultimo di fornire i propri dati. Qualora il Segnalante decida di restare anonimo, la segnalazione non potrà avere seguito e non sarà presa in considerazione da parte del Gestore delle Segnalazioni. Tale decisione sarà comunicata al Segnalante tramite un avviso di chiusura della segnalazione.

Sia in caso di segnalazione anonima, sia in caso di segnalazione non anonima, per accedere alla segnalazione il Segnalante dovrà inserire il codice ID della segnalazione generato dal sistema al momento dell'invio della stessa e la password, in quanto la piattaforma non registra il login. In caso di perdita delle credenziali non sarà, quindi, possibile recuperare il flusso della segnalazione e sarà necessario aprire una nuova segnalazione.

Per quanto riguarda le segnalazioni relative a violazioni che coinvolgono il Gruppo OTB, il Segnalante può presentare la propria segnalazione anche attraverso i Canali di Segnalazione Esterni istituiti dalle Autorità Pubbliche designate dai rispettivi Stati Membri dell'Unione Europea. Fatte salve eventuali eccezioni previste dalla normativa locale in materia di whistleblowing, l'accesso ai Canali di Segnalazione Esterni è tuttavia consentito esclusivamente per le violazioni rilevanti e alle condizioni previste dalla Legge Italiana sul Whistleblowing, dalla Legge Francese sul Whistleblowing, dalla Legge Olandese sul Whistleblowing, dalla Legge Inglese sul Whistleblowing, dalla Legge Tedesca sul Whistleblowing, dalla Legge Spagnola sul Whistleblowing e dalle altre Leggi sul Whistleblowing, come descritto di seguito:

- il canale interno non è attivo o non garantisce la riservatezza del Segnalante;
- la segnalazione effettuata attraverso il canale interno non ha avuto seguito da parte del Gestore delle Segnalazioni entro i termini previsti o non è stata adeguatamente affrontata;
- il Segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che la segnalazione effettuata attraverso il canale interno non avrà un seguito efficace o comporterà un rischio di Ritorsione;
- il Segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o manifesto per l'interesse pubblico (es. salute e sicurezza o pericolo ambientale).

La divulgazione pubblica (attraverso la stampa o i media elettronici o comunque con mezzi accessibili al pubblico che possano raggiungere un numero elevato di persone) può essere utilizzata solo nei seguenti casi:

- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna o esterna a cui non è stato dato seguito entro i termini previsti;
- il Segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o manifesto per l'interesse pubblico;
- il Segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che, in caso di segnalazione esterna, vi sia il rischio di ritorsioni o che la segnalazione possa non avere efficace seguito a causa di circostanze specifiche, come quelle in cui le prove possono essere occultate o distrutte, o in cui le persone che hanno ricevuto la segnalazione possono essere colluse con l'autore della violazione o coinvolte nella violazione.

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

Quando sono utilizzati i canali di segnalazione sopra menzionati, i Segnalanti hanno la possibilità di avvalersi del supporto di una persona designata che li assista durante il processo, la quale assume il ruolo di Facilitatore. In particolare, i Segnalanti hanno la possibilità di nominare un Facilitatore, che può essere scelto tra persone interne e/o esterne all'azienda, secondo quanto ritenuto utile dal Segnalante. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il ruolo di Facilitatore può essere assegnato al Gestore delle Segnalazioni, al responsabile diretto, al responsabile delle Risorse Umane, a un collega, a un soggetto terzo o a qualsiasi altro soggetto interno o esterno alla società.

Per tutti i canali non esplicitamente menzionati in questa sede, si rimanda alle normative locali (es. Legge Italiana sul Whistleblowing, Legge Francese sul Whistleblowing, Legge Olandese sul Whistleblowing, Legge Inglese sul Whistleblowing, Legge Tedesca sul Whistleblowing, Legge Spagnola sul Whistleblowing e tutte le altre leggi che regolano la tutela delle persone che effettuano segnalazioni di violazioni delle leggi vigenti nei Paesi in cui hanno sede le società del Gruppo OTB).

9. Gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni interne ricevute attraverso i canali descritti nel paragrafo precedente saranno gestite come descritto di seguito.

a. Ricezione delle segnalazioni

Tale attività è svolta e coordinata dal Gestore delle Segnalazioni, il quale deve comunicare al Segnalante, entro 7 giorni dal ricevimento, l'avvenuta ricezione della segnalazione.

Tale comunicazione è accessibile da parte del Segnalante tramite una mail automatica di notifica - inviata tramite la piattaforma digitale di segnalazione - la quale è inoltre, inviata ad aggiornamento dello stato della segnalazione. Il Segnalante può accedere tramite il link diretto alla piattaforma digitale ricevuto con la mail di notifica alla segnalazione e verificarne lo stato di avanzamento, inserendo il codice ID della segnalazione contenuto nell'e-mail e la password scelta. Tale procedimento si applica nel caso in cui il Segnalante fornisca volontariamente i propri dati personali. Nel caso in cui il Segnalante decida di procedere con la segnalazione in forma anonima, sarà suo compito accedere regolarmente alla piattaforma per visualizzare gli aggiornamenti relativi alla sua segnalazione.

Sia in caso di segnalazione anonima, sia in caso di segnalazione non anonima, per accedere alla segnalazione il Segnalante dovrà inserire il codice ID della segnalazione generato dal sistema al momento dell'invio della stessa e la password, in quanto la piattaforma non registra il login. In caso di perdita delle credenziali non sarà, quindi, possibile recuperare il flusso della segnalazione e sarà necessario aprire una nuova segnalazione.

Se la segnalazione è ricevuta da un soggetto esterno ai canali di segnalazione individuati e autorizzati, il quale sarà identificato come Facilitatore, lo stesso deve trasmetterla entro 7 giorni al soggetto competente attraverso i canali di segnalazione indicati nel presente documento, dandone contestuale comunicazione al Segnalante.

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

b. Valutazione dell'ammissibilità della segnalazione

Tale compito è svolto dal Gestore delle Segnalazioni, anche in collaborazione, ove ritenuto opportuno, con consulenti esterni, per le segnalazioni rientranti nella Direttiva UE Whistleblowing e nelle altre normative sul Whistleblowing applicabili e con il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza della società interessata dalla segnalazione per le segnalazioni rientranti nel D.lgs. n. 231/2001.

Questa fase è finalizzata a:

1. verificare che la segnalazione sia stata presentata in conformità alle disposizioni del presente documento;
2. valutare il contenuto della segnalazione al fine di verificare se siano rispettati i requisiti per rientrare in una delle casistiche disciplinate dal presente documento (violazioni ai sensi della Direttiva UE Whistleblowing e delle altre normative sul Whistleblowing applicabili, del D.lgs. n. 231/2001, etc.);
3. instaurare un dialogo con il Segnalante e, ove ritenuto necessario, richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti.

Pertanto, il Gestore delle Segnalazioni, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza nel caso di segnalazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, valuta l'ammissibilità della segnalazione in base al suo allineamento con le linee guida indicate nel presente documento, dandone successivamente comunicazione al Segnalante. Il Segnalante può rimanere informato attraverso le notifiche automatiche inviate via e-mail dalla piattaforma digitale di segnalazione, la quale fornisce aggiornamenti sullo stato della segnalazione. Accedendo al link fornito nella e-mail di risposta automatica, il Segnalante può verificare lo stato attuale della segnalazione, inserendo il codice ID della segnalazione contenuto nell'e-mail e la password scelta. Nel caso in cui il Segnalante decida di procedere con la segnalazione in forma anonima, sarà suo compito accedere regolarmente alla piattaforma per visualizzare gli aggiornamenti relativi alla sua segnalazione. In questo caso, il Segnalante potrà accedere in autonomia e in qualsiasi momento alla piattaforma, inserendo il codice ID della segnalazione generato dal sistema al momento dell'invio della segnalazione e la password scelta, al fine di monitorare l'avanzamento della segnalazione e interloquire con il Gestore delle Segnalazioni per fornire ulteriori dettagli/informazioni.

A seguito della verifica dell'idoneità della segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni individua i soggetti che devono partecipare alla successiva fase istruttoria e fornisce loro le informazioni essenziali per avviare il processo di indagine.

A tal proposito, si precisa che:

- nel caso in cui la segnalazione riguardi una violazione del D.lgs. 231/2001, la segnalazione sarà gestita dall'Organismo di Vigilanza della società interessata dalla segnalazione con il supporto della funzione OTB Group Internal Audit (Gestore della segnalazione Principale) o della funzione OTB Group Legal Office (Gestore della Segnalazione Secondario) in caso di conflitto di interessi;

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

- se la segnalazione riguarda una violazione di cui alla Direttiva UE Whistleblowing o di cui alle altre normative sul Whistleblowing applicabili, la segnalazione sarà gestita dal Gestore delle Segnalazioni (che può essere identificato come persona diversa a seconda della regione in cui si trova la società, come riportato nel paragrafo 5 del presente documento), in linea con le disposizioni di cui ai paragrafi "Indagine" e "Chiusura del caso" del presente documento;

c. Istruttoria

Questa fase è eseguita e coordinata da diversi soggetti, a seconda della natura della segnalazione:

- nel caso di segnalazioni che potrebbero riguardare una fattispecie disciplinata dal D.lgs. n. 231/2001, la supervisione dell'indagine è affidata all'Organismo di Vigilanza della società interessata dalla segnalazione, mentre il Gestore delle Segnalazioni ha il compito di attivare l'iter investigativo e di assicurarne il rispetto dei tempi previsti;
- per le segnalazioni potenzialmente rientranti nel campo di applicazione della Direttiva UE Whistleblowing e delle altre normative sul Whistleblowing applicabili, il Gestore delle Segnalazioni, come individuato al paragrafo 5 "Ruoli e Responsabilità", supervisiona l'indagine. Spetta al Gestore delle Segnalazioni avviare la procedura di indagine e assicurarne la tempestiva conclusione, coinvolgendo e coordinando eventuali collaboratori e consulenti per lo svolgimento dell'attività.

Il soggetto responsabile della fase istruttoria è tenuto a garantire l'esecuzione delle attività ispettive. In questa fase, a seguito del consenso ottenuto da parte del segnalante, è possibile avvalersi del supporto operativo e tecnico di funzioni e/o consulenti esterni precedentemente individuati¹.

Il processo investigativo è finalizzato alla conduzione di indagini mirate volte a individuare, verificare e valutare tutti i potenziali elementi che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati. Questa fase investigativa deve rimanere imparziale nei confronti delle Funzioni coinvolte, del Segnalante e della persona oggetto della segnalazione, e deve essere condotta senza pregiudizi. Inoltre, la persona oggetto della segnalazione deve avere la possibilità di rispondere e ricevere assistenza.

Questa fase deve rispettare, tra gli altri, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti principi:

- definire e documentare in modo chiaro e completo l'obiettivo e l'ambito;

¹ Si specifica che il Gruppo OTB ai fini della gestione della segnalazione, può avere necessità di avvalersi del supporto operativo e tecnico di funzioni e/o consulenti esterni precedentemente individuati al fine di svolgere approfondimenti specialistici circa la propria segnalazione. Si potrà quindi rendere necessaria la comunicazione alla società terza anche del nominativo del segnalante e/o di ulteriori informazioni dalle quali potrebbe essere desunta l'identità di tale soggetto. Inoltre, ai sensi della Direttiva UE Whistleblowing e delle altre normative sul Whistleblowing applicabili è richiesto il consenso del segnalante per la comunicazione dell'identità dello stesso, e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, a persone diverse da quelle competenti, in base alla legge, a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il mancato consenso non pregiudica la gestione, da parte del gruppo, della segnalazione, ma in tal caso l'efficacia dell'attività investigativa potrà essere inferiore.

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

- garantire la sicurezza e la riservatezza dei contenuti e della documentazione, nonché delle persone coinvolte;
- trattare i dati personali in conformità alle norme sulla protezione dei dati (come indicato nel paragrafo 3 "Principi Generali" del presente documento);
- mantenere una comunicazione chiara e priva di ambiguità;
- fornire aggiornamenti periodici al Segnalante in merito allo stato di avanzamento della segnalazione;
- inoltre, il coinvolgimento delle Risorse Umane nella fase di indagine è fondamentale per garantire l'attuazione di misure di tutela sia per il Segnalante che per il soggetto segnalato, e per valutare le implicazioni da un punto di vista giuslavoristico.

d. Chiusura del caso

Questa fase è svolta e coordinata dal Gestore delle Segnalazioni, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza nei casi rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, sulla base dell'oggetto della segnalazione e dei responsabili delle funzioni interne all'azienda e/o dei consulenti esterni coinvolti nelle fasi precedenti.

La fase di chiusura determina la conclusione del processo.

Un caso è chiuso quando non si ritengono necessarie ulteriori azioni e non è necessario svolgere ulteriori indagini.

In questa fase si devono prendere in considerazione le seguenti azioni:

- conclusione del processo di segnalazione e comunicazione del suo esito;
- azioni in risposta a eventuali segnalazioni (ad esempio, azioni disciplinari);
- comunicazione al personale incaricato del supporto e della protezione del Segnalante e alle altre parti coinvolte;
- identificazione di possibili misure di protezione in corso;
- raccolta di suggerimenti da parte del Segnalante e delle altre parti coinvolte;
- archiviazione di tutti i documenti raccolti nelle fasi precedenti.

Se, durante la fase di valutazione, la violazione è confermata, il responsabile della funzione interessata, coinvolta nella segnalazione, può essere incaricato di formulare un piano d'azione per le aree e i processi coinvolti nella segnalazione.

Inoltre, il Gestore delle Segnalazioni, con l'assistenza delle funzioni e/o dei consulenti coinvolti nell'indagine, procederà a:

- formalizzare le misure necessarie per la risoluzione della violazione;
- individuare il soggetto responsabile di garantire la corretta attuazione e il monitoraggio di tali misure;
- ricevere aggiornamenti continui sull'efficacia delle misure di monitoraggio;
- coinvolgere le funzioni competenti per la determinazione di azioni disciplinari, se necessarie;
- coinvolgere le autorità competenti, se ritenuto necessario.

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

Al termine della fase di chiusura, il Gestore delle Segnalazioni, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza per le segnalazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e in funzione della natura della segnalazione, fornirà un riscontro alla segnalazione, coadiuvato dalle funzioni competenti e/o dai consulenti coinvolti. Il Segnalante può accedere a queste informazioni attraverso notifiche automatiche inviate via e-mail dalla piattaforma digitale di segnalazione ad ogni aggiornamento dello stato della segnalazione. In particolare, il Segnalante può verificare lo stato della segnalazione utilizzando il link fornito dalla piattaforma digitale, inserendo il codice ID della segnalazione contenuto nell'e-mail e la password scelta. Nel caso in cui il Segnalante decida di procedere con la segnalazione in forma anonima, sarà suo compito accedere regolarmente alla piattaforma per visualizzare gli aggiornamenti relativi alla sua segnalazione. In questo caso, il Segnalante può accedere in autonomia e in qualsiasi momento alla piattaforma, inserendo il codice ID della segnalazione generato dal sistema al momento dell'invio della segnalazione e la password scelta, al fine di monitorare l'avanzamento della segnalazione e interloquire con il Gestore delle Segnalazioni per fornire ulteriori dettagli/informazioni.

Il riscontro fornito nella suddetta comunicazione deve dare conto dell'esito della segnalazione e, in particolare, a titolo esemplificativo, tale comunicazione può essere:

- archiviata per mancanza di fondamento, di prove sufficienti o per altri motivi;
- conclusa con l'adozione delle misure necessarie per porre rimedio alla questione sollevata;
- rinviata a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Il Gestore delle Segnalazioni deve fornire un primo riscontro, anche solo interlocutorio, al Segnalante entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione (o se non è stato inviato alcun avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione).

10. Divieto di Ritorsione

Il Segnalante è protetto da qualsiasi **Ritorsione**, diretta o indiretta, nei suoi confronti e da qualsiasi **forma di discriminazione** per motivi direttamente o indirettamente collegati alla segnalazione. La Ritorsione può consistere in qualsiasi forma di comportamento lesivo, quali, a titolo esemplificativo:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio o modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di merito negative o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine (o, se previsto dalla normativa locale in materia di Whistleblowing, un contratto di somministrazione) in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine (o, se previsto dalla normativa locale in materia di Whistleblowing, un contratto di somministrazione);
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Si specifica che, ai sensi della Direttiva UE Whistleblowing e delle altre normative sul Whistleblowing applicabili, le tutele e le misure di protezione previste per il Segnalante si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Per quanto non espressamente indicato in questa sede, si rimanda alle normative locali (es. Legge Italiana sul Whistleblowing, Legge Francese sul Whistleblowing, Legge Olandese sul Whistleblowing, Legge Inglese sul Whistleblowing, Legge Tedesca sul Whistleblowing, Legge Spagnola sul Whistleblowing e tutte le altre leggi che regolano la tutela dei soggetti che effettuano segnalazioni di violazioni delle leggi vigenti nei Paesi in cui hanno sede le società del Gruppo OTB).

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

Parte III – DISPOSIZIONI FINALI

11. Tutela della riservatezza

L'identità del Segnalante e qualsiasi informazione che possa rivelare direttamente o indirettamente la sua identità non sarà divulgata a persone diverse da quelle incaricate di ricevere e gestire le segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati, senza preliminare preavviso e consenso ottenuto dal Segnalante.

In particolare, per quanto riguarda la divulgazione dell'identità del Segnalante, sono previste le seguenti misure di riservatezza:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona Segnalante è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dal codice di rito applicabile;
- nei procedimenti disciplinari, l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori, anche se conseguenti alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità;
- il Segnalante deve ricevere una comunicazione scritta che spieghi le ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui all'ultima frase del punto che precede, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente documento, quando la rivelazione della identità della persona Segnalante e delle informazioni relative è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Per quanto riguarda le disposizioni specifiche sulla divulgazione dell'identità del Segnalante, si rimanda alle normative locali (es. Legge Italiana sul Whistleblowing, Legge Francese sul Whistleblowing, Legge Olandese sul Whistleblowing, Legge Inglese sul Whistleblowing, Legge Tedesca sul Whistleblowing, Legge Spagnola sul Whistleblowing e tutte le altre leggi che regolano la tutela delle persone che effettuano segnalazioni di violazioni delle leggi vigenti nei Paesi in cui hanno sede le società del Gruppo OTB).

La riservatezza è garantita anche:

- quando la segnalazione è effettuata seguendo procedure diverse da quelle stabilite dalla presente procedura o è presentata a soggetti diversi da quelli designati per la gestione delle segnalazioni;
- al segnalato e a tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di segnalazione.

In ogni caso, si consiglia di utilizzare sempre la piattaforma digitale dedicata per la presentazione delle segnalazioni, in quanto tale strumento garantisce il rispetto e la tutela della riservatezza del segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti eventualmente coinvolti nella segnalazione, grazie all'uso di strumenti di crittografia dedicati.

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

12. Processo di miglioramento continuo

In aggiunta a quanto sopra, la responsabilità di formulare raccomandazioni in merito alle misure correttive necessarie da adottare nei settori e nei processi aziendali interessati dalle segnalazioni è affidata al Gruppo OTB. Tuttavia, ogni filiale locale è tenuta a monitorare le azioni correttive implementate ritenute necessarie e a migliorarle continuamente, con la supervisione e il relativo reporting al Gruppo sui miglioramenti in corso. Infatti, tali misure saranno sviluppate e attuate con l'assistenza della società interessata.

13. Archiviazione e tracciabilità della documentazione

Tutte le segnalazioni devono essere trattate nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

Tutti i documenti relativi alla Segnalazione di Whistleblowing devono essere conservati per il tempo strettamente necessario a gestirla. Se non diversamente indicato dalla normativa locale o, se più restrittivi, da accordi interni, l'obbligo di conservazione della documentazione relativa alla segnalazione scade dopo 5 anni da quando l'esito del processo di whistleblowing è stato comunicato al Segnalante.

Alla scadenza tutti i documenti devono essere cancellati.

14. Formazione e comunicazione

Il Gruppo OTB, in conformità con i valori e i principi di condotta enunciati nel Codice Etico del Gruppo, si impegna a predisporre misure adeguate a sensibilizzare il personale e i terzi sul sistema di segnalazione, sulla sua procedura, sulle fasi del processo e sui prerequisiti da soddisfare.

La formazione del personale e dei collaboratori è effettuata a tutto il personale a seguito dell'approvazione di tale procedura e dell'avvio del sistema informatico implementato per effettuare le segnalazioni. La formazione sarà effettuata anche in fase di assunzione e verrà rinnovata periodicamente, ad ogni cambiamento normativo significativo, in base ai ruoli e al coinvolgimento nel processo di Whistleblowing.

Tale formazione interna deve essere incentrata sui seguenti aspetti:

- il contributo del lavoratore all'efficacia del processo di segnalazione;
- come riconoscere le violazioni;
- come segnalare una sospetta violazione e a chi;
- come e a chi porre domande sul processo di segnalazione;
- come contribuire a prevenire, evitare e proteggersi da comportamenti dannosi;
- misure di protezione per coloro che utilizzano il sistema di whistleblowing;
- l'impatto della mancata segnalazione di una violazione e le sue potenziali conseguenze;
- spiegare le conseguenze di comportamenti non conformi alla procedura di whistleblowing, quali, ad esempio, segnalazioni consapevolmente false o comportamenti lesivi, che possono giustificare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Inoltre, tutto il personale deve comprendere che:

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

- la procedura di whistleblowing non sostituisce l'assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti per il proprio ambiente di lavoro;
- il sistema di gestione del whistleblowing non sostituisce gli obblighi legali nazionali di segnalazione alle autorità competenti, ove opportuno.

Inoltre, per consentire alle Terze Parti di essere a conoscenza della presente procedura, è prevista un'apposita informativa nel sito internet.

Le informazioni relative ai canali, alle procedure e alle modalità per le segnalazioni interne o esterne, o per la divulgazione pubblica, devono essere chiaramente condivise con tutti i soggetti legittimati a effettuare una segnalazione.

Le informazioni di cui sopra saranno esposte e rese ben visibili e accessibili nei luoghi di lavoro e sul sito web di OTB e delle sue Controllate in apposita sezione.

15. Misure disciplinari

In conformità con quanto previsto dalla normativa giuslavorista applicabile, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro, nonché, per le società del Gruppo OTB che hanno adottato un Modello 231 e qualsiasi altra normativa locale in materia di misure disciplinari, del sistema sanzionatorio ivi previsto, OTB si riserva di avviare azioni disciplinari nel caso in cui il Segnalante sia ritenuto penalmente responsabile, anche, ma non solo, attraverso una sentenza di primo grado, per aver presentato false accuse o denunce diffamatorie. Ciò vale in particolare per i casi in cui gli stessi reati siano commessi in concomitanza con la presentazione di denunce alle autorità giudiziarie o contabili, o per la responsabilità civile derivante dagli stessi reati in caso di dolo o colpa grave.

Inoltre, le persone che si trovano nelle suddette situazioni non hanno diritto alle tutele garantite dalla normativa stessa.

Infine, qualora, all'esito del processo di istruttoria e valutazione, la violazione oggetto di segnalazione venisse accertata, OTB si riserva di avviare azioni disciplinari nei confronti del soggetto segnalato o comunque risultato responsabile della violazione, in conformità con quanto previsto dalla normativa giuslavorista applicabile, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro, nonché, per le società del Gruppo OTB che hanno adottato un Modello 231, del sistema sanzionatorio ivi previsto.

Per quanto riguarda altre disposizioni specifiche sull'applicazione di misure disciplinari, si rimanda alle normative locali (es. Legge Italiana sul Whistleblowing, Legge Francese sul Whistleblowing, Legge Olandese sul Whistleblowing, Legge Inglese sul Whistleblowing, Legge Tedesca sul Whistleblowing, Legge Spagnola sul Whistleblowing e tutte le altre leggi che regolano la tutela delle persone che effettuano segnalazioni di violazioni delle leggi vigenti nei Paesi in cui hanno sede le società del Gruppo OTB).

16. Norme di riferimento e Privacy

I seguenti documenti costituiscono il principale quadro normativo di riferimento e forniscono i riferimenti giuridici rilevanti che sono alla base di questa procedura e dei suoi processi:

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

- Direttiva UE n. 1937/2019 riguardante la tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e relativi recepimenti nazionali;
- D.lgs. n. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- la legge francese Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi « Sapin 2 »); la legge francese Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte; and Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte;
- la legge spagnola Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción;
- la legge inglese s.43K of the Employment Rights Act 1996;
- la legge tedesca Whistleblower Protection Act (Hinweisgeberschutzgesetz);
- la legge olandese Whistleblowing Protection Act;
- tutte le altre leggi che regolano la protezione delle persone che denunciano violazioni delle leggi vigenti nei Paesi in cui hanno sede le società del Gruppo OTB;
- altre leggi italiane relative al Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche");
- ISO 37002 International "Whistleblowing management systems";
- Regolamento UE n. 679/2016 "General Data Protection Regulation - GDPR" e recepimenti nazionali;
- La legge inglese Data Protection Act 2018.

Tutti i dati personali che non sono utili per la gestione di una specifica segnalazione non devono essere raccolti. Se raccolti incidentalmente, tali dati devono essere cancellati senza ritardo.

Il trattamento dei dati personali sarà gestito nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché di tutte le altre leggi e regolamenti applicabili.

L’informativa privacy è pubblicata nei canali di segnalazione di cui al paragrafo 8.

Quando la segnalazione non è anonima, i dati personali del Segnalante saranno trattati insieme a quelli dell'interessato/i e/o di eventuali terzi, nonché a tutte le ulteriori informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria, al fine di valutare e verificare la fondatezza della segnalazione².

² Si specifica che il Gruppo OTB ai fini della gestione della segnalazione, può avere necessità di avvalersi del supporto operativo e tecnico di funzioni e/o consulenti esterni precedentemente individuati al fine di svolgere approfondimenti specialistici circa la propria segnalazione. Si potrebbe quindi rendere necessaria la comunicazione

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

Titolare del trattamento sarà ciascuna società del Gruppo OTB a cui appartiene il Segnalante e/o la Persona Coinvolta mentre la società controllante agirà come Responsabile del trattamento.

Qualora l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Sezione III del GDPR possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, e possa essere compromessa la possibilità di verificare effettivamente la fondatezza della segnalazione, o di raccogliere le prove necessarie, è possibile limitare o ritardare tale esercizio, in conformità alle disposizioni di legge applicabili. In nessun caso l'interessato o terzi possono esercitare il diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante.

Il Gruppo OTB si riserva di valutare, caso per caso, le circostanze e le condizioni specifiche che rendono opportuno informare debitamente l'interessato sulla conclusione della procedura di verifica, per evitare abusi e garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

alla società terza anche del nominativo del segnalante e/o di ulteriori informazioni dalle quali potrebbe essere desunta l'identità di tale soggetto. Inoltre, ai sensi della Direttiva UE Whistleblowing e delle altre normative sul Whistleblowing applicabili è richiesto il consenso del segnalante per la comunicazione dell'identità dello stesso, e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, a persone diverse da quelle competenti, in base alla legge, a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il mancato consenso non pregiudica la gestione, da parte del gruppo, della segnalazione, ma in tal caso l'efficacia dell'attività investigativa potrà essere inferiore.

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

ALLEGATO 1

Focus sulla Legge Francese sul Whistleblowing

Si riportano di seguito alcune previsioni di dettaglio della normativa francese ad integrazione o sostituzione rispetto a quanto riportato nella Policy.

Ambito	Previsioni normative
Ambito di applicazione	Ai sensi dell'articolo 3 della LOI n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, in Francia in aggiunta a quanto previsto al paragrafo 7 della presente Policy, anche i seguenti soggetti possono effettuare una segnalazione in qualità di Whistleblower e beneficiare delle tutele previste dalla presente policy, qualora soddisfino le condizioni stabilite dalla stessa Policy: – Azionisti (actionnaires), soci (associés), e coloro che detengono diritti di voto nell'assemblea generale della società; – Membri del consiglio di amministrazione, degli organi di direzione o supervisione della società; – Collaboratori esterni e occasionali; – Candidati che ottengono informazioni nell'ambito del processo di assunzione; – co-contrattanti dell'entità interessata, i loro subappaltatori o, nel caso di persone giuridiche, i membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di questi co-contrattanti e subappaltatori, nonché il loro personale.
Segnalazioni	Secondo la legge francese sul Whistleblowing, un Segnalante può segnalare qualsiasi <i>“reato, illecito, minaccia o pregiudizio per l'interesse pubblico; violazione o tentativo di occultamento di una violazione di un impegno internazionale debitamente ratificato o approvato dalla Francia, di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale adottato sulla base di tale impegno, di una legge dell'UE o di una legge o regolamento francese”</i>. I segnalanti possono riferire internamente qualsiasi informazione relativa al verificarsi di tali violazioni, sia nel caso in cui esse si siano effettivamente verificate, sia nel caso in cui sia molto probabile che si verifichino. In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 6 della Policy, per la Legge Francese sul Whistleblowing non rientrano tra le violazioni che devono essere segnalate attraverso i canali previsti e, di conseguenza, sono escluse dal regime di whistleblowing: i fatti, le informazioni e i documenti, indipendentemente dalla loro forma o dal loro supporto, la cui rivelazione o divulgazione è vietata dalle disposizioni relative al segreto per la difesa nazionale, al segreto medico, al segreto delle deliberazioni giudiziarie, al

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

	segreto delle indagini o dell'istruzione giudiziaria o al segreto professionale dell'avvocato.
Canali di segnalazione	Ai sensi della legge francese sul Whistleblowing, i segnalanti possono decidere di presentare la loro segnalazione attraverso i canali di segnalazione esterni istituiti dalle autorità pubbliche o attraverso i canali interni, a loro totale discrezione e senza alcuna condizione specifica (art. 8-II della loi Sapin 2). Le segnalazioni esterne possono essere indirizzate a: – l'autorità competente tra quelle elencate nel Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte; – il Difensore dei Diritti (Défenseur des Droits); – l'autorità giudiziaria; – qualsiasi istituzione o organo dell'UE competente a ricevere informazioni su violazioni ai sensi della direttiva UE in materia di Whistleblowing. Le rivelazioni pubbliche che possono avere un impatto negativo sull'interesse della difesa e della sicurezza nazionale possono essere effettuate solo se una segnalazione è stata inviata attraverso i canali esterni di segnalazione, senza che sia stata presa alcuna misura adeguata entro la scadenza del termine per dare riscontro al segnalante.
Divieto di Ritorsione	Ai sensi della legge francese sul Whistleblowing, i segnalanti beneficiano della protezione prevista dalla legge nella misura in cui presentano una segnalazione su uno degli argomenti di cui alla sezione “Segnalazioni” del presente Allegato 1, a condizione che la segnalazione sia stata fatta in buona fede e in assenza di contropartite finanziarie, indipendentemente dal fatto che la segnalazione sia alla fine ritenuta fondata o infondata. In aggiunta a quanto specificato al paragrafo 10 della Policy, per la Legge Francese sul Whistleblowing le tutele e le misure di protezione previste per il Segnalante si applicano anche alle persone giuridiche senza scopo di lucro (come sindacati e associazioni), nella misura in cui agiscono come facilitatori. Inoltre, oltre alle persone menzionate nel paragrafo 10 della presente Policy, i seguenti soggetti possono beneficiare delle protezioni e delle garanzie previste per i segnalanti in relazione al divieto di ritorsione: – persone fisiche che abbiano un rapporto o una relazione con il segnalante: tali soggetti non possono subire ritorsioni da parte del loro datore di lavoro, cliente o soggetto che riceve i loro servizi; – soggetti giuridici controllati dal segnalante ai sensi dell'articolo L. 233-3 della legge francese sul Whistleblowing,

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

	per i quali il segnalante lavora o con i quali ha un rapporto professionale.
Riservatezza	In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 11 della Policy, ai sensi della legge francese sul Whistleblowing, la persona che rivela l'identità del Segnalante o delle Persone Coinvolte (o che divulga informazioni correlate) in violazione della legge francese sul Whistleblowing può essere soggetta a una pena detentiva di due anni e a una multa di 30.000 euro.

Approvata da: CdA di OTB S.p.A.	Versione: 2
---------------------------------	-------------

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

ALLEGATO 2

Focus sulla Legge Spagnola sul Whistleblowing

Si riportano di seguito alcune previsioni di dettaglio della normativa spagnola ad integrazione rispetto a quanto riportato nella Policy.

Ambito	Previsioni normative
Segnalazioni	In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 6 della Policy, per la Legge Spagnola sul Whistleblowing rientrano tra le condotte che possono essere segnalate (cfr. art. 2.1.b) della Legge Spagnola sul Whistleblowing) anche le azioni o omissioni che possono costituire un reato penale o amministrativo grave o molto grave. In ogni caso, si intendono inclusi tutti quei reati penali o amministrativi gravi o molto gravi che comportano una perdita economica per l'erario e la previdenza sociale. Non sono invece protette dalla legge le comunicazioni relative a (artt. 2.4 e 2.5 della Legge Spagnola sul Whistleblowing): – informazioni classificate; – il segreto professionale dei professionisti medici e legali; – il dovere di riservatezza delle Forze e degli Organi di Sicurezza nell'ambito delle loro azioni; – deliberazioni giudiziarie; – violazioni nel trattamento delle procedure di contrattazione che contengono informazioni classificate o che sono state dichiarate segrete o riservate; e – la tutela degli interessi essenziali per la sicurezza dello Stato.

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

ALLEGATO 3

Focus sulla Legge Tedesca sul Whistleblowing

Si riportano di seguito alcune previsioni di dettaglio della normativa tedesca ad integrazione rispetto a quanto riportato nella Policy.

Ambito	Previsioni normative
Canali di segnalazione	Con specifico riferimento alla divulgazione pubblica, il § 32 I Whistleblower Protection Act stabilisce che quest'ultima può essere effettuata solo se il segnalante ha precedentemente effettuato una segnalazione esterna.

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

ALLEGATO 4

Focus sulla Legge Olandese sul Whistleblowing

Si riportano di seguito alcune previsioni di dettaglio della normativa olandese ad integrazione rispetto a quanto riportato nella Policy.

Ambito	Previsioni normative
Violazione della Direttiva UE	Condotta, atti od omissioni che possono consistere in: - un'azione o un'omissione che coinvolge l'interesse pubblico.
Contenuto della notifica	Sebbene non sia un requisito legale per l'ammissibilità del rapporto, il gruppo OTB chiede ai segnalanti di descrivere il rapporto nel modo più accurato e dettagliato possibile. In particolare, viene chiesto di fornire le seguenti informazioni: - l'ora e il luogo in cui si è verificato il fatto segnalato; - la descrizione del fatto; - per quanto possibile, i dati personali o altri elementi che consentano di identificare la persona a cui il fatto segnalato può essere attribuito. Il Gruppo OTB chiede al notificante di firmare la segnalazione.
Canali di segnalazione esterni	Per quanto riguarda i canali di segnalazione esterna, la legge stabilisce che i sospetti di illeciti all'interno dell'organizzazione possono essere segnalati direttamente alle autorità competenti. Questi sono: 1. La Casa degli informatori; 2. l'Autorità per i consumatori e il mercato 3. l'Autorità olandese per i mercati finanziari 4. l'Autorità olandese per la protezione dei dati personali; 5. la Nederlandsche Bank N.V; 5. la Nederlandsche Bank N.V; 6. l'Autorità per i dati personali 7. l'Ispettorato della sanità e della gioventù 8. l'Autorità sanitaria olandese 9. l'Autorità olandese per la sicurezza nucleare e la protezione dalle radiazioni; e 10. le organizzazioni e le autorità amministrative designate da un'ordinanza del Consiglio o da un regolamento ministeriale, o parti di esse, che hanno compiti o poteri in uno dei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva. I segnalanti sono protetti dal pregiudizio quando vengono divulgati (tramite stampa o mezzi elettronici o comunque con mezzi accessibili al pubblico e in grado di raggiungere un gran numero di persone) nei seguenti casi: - il notificante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna a un'autorità competente, o una segnalazione esterna a un'autorità competente, alla quale non è stato dato seguito nei tempi previsti o il notificante ha altrimenti ragionevoli

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

	motivi per ritenere che l'indagine sulla segnalazione non stia procedendo in modo sufficiente; - il Segnalatore ha ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni segnalate sul sospetto illecito siano corrette al momento della divulgazione e: - o il notificante ha ragionevoli motivi per ritenere che l'illecito possa rappresentare un pericolo imminente o reale per l'interesse pubblico e/o; - o vi è un rischio di pregiudizio nella segnalazione a un'autorità competente o a un altro organismo competente e/o è improbabile che si possa porre efficacemente rimedio all'illecito.
Divieto di ritorsione	Un prerequisito per la protezione dallo svantaggio è che il segnalante avesse ragionevoli motivi, al momento della segnalazione, per credere che il sospetto di illecito fosse vero. Chi fornisce deliberatamente e consapevolmente informazioni errate o fuorvianti non è tutelato. Inoltre, sono tutelati anche i funzionari indipendenti coinvolti nella gestione della segnalazione di sospetto illecito. Il danno può consistere in qualsiasi forma di condotta dannosa, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo a) una multa ai sensi dell'articolo 7:650 del Codice civile olandese; b) la retrocessione o il rifiuto di una promozione/incentivazione; c) una recensione negativa; d) un rimprovero scritto e) trasferimento in un altro stabilimento; f) referenze negative; g) la minaccia di un tentativo di detrimento. La persona che ritiene di essere stata lesa a causa di: - aver fatto una segnalazione; - aver assistito un segnalante - essere in altro modo collegato a un segnalante; o - essere (o essere stato) un segnalante. ha la possibilità di avviare un procedimento. Un procedimento può essere condotto sottoponendo il danno percepito alla Casa degli informatori o al tribunale distrettuale.

OTB	Policy di gestione delle segnalazioni	18.03.2025
		Ambito di applicazione: Gruppo OTB

ALLEGATO 5

Registro delle segnalazioni di Whistleblowing



Registro delle
segnalazioni